



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI CONTADINI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007
in attuazione (dell'art. 1, comma 1065) della legge 27.12.2006 n. 296

*(Testo emendato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Regolamento, su proposta della
Commissione Consiliare Statuto e Regolamento)*

Art. 1 - Definizione mercato contadino e finalità del regolamento

1. Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori, in applicazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
2. I Mercati Contadini sono mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, con o senza certificazione biologica. Nascono nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, della trasparenza, dell'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di prodotti agricoli ed agroalimentari tradizionali regionali e di qualità. L'obiettivo è quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali, compresi quelli biologici.
3. Attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si potrà altresì perseguire l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

Art. 2 - Ubicazione, caratteristiche dei mercati e delle merci poste in vendita.

1. Vengono istituiti, a titolo sperimentale, due Mercati Contadini ubicati in Feletto Umberto, Piazza Libertà e Cavalicco, lungo Via Dante, così come risultanti dalla cartografia allegata, con un numero massimo di 10 produttori ammessi (per ogni singolo mercato).
2. I mercati avranno periodicità quindicinale individuata:
 - a Feletto Umberto nel 1° e nel 3° sabato del mese;
 - a Cavalicco nel 2° e 4° sabato del mese.
3. L'orario di funzionamento dei mercati è così stabilito:
 - inizio allestimento ore 7.00;
 - inizio attività di vendita ore 8.00;
 - cessazione attività di vendita ore 12.00;
 - disallestimento entro le ore 13.30.
4. Possono essere posti in vendita nei mercati esclusivamente prodotti agricoli regionali di cui alla L.R. 17.02.2010 n. 4 provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, così come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001.

5. Non avranno luogo le edizioni che coincidono con giornate festive, tranne l'effettuazione di eventuali mercati straordinari, istituiti con specifica ordinanza.
6. L'organizzazione e gestione dei Mercati Contadini è assunta dal Comune di Tavagnacco, il quale ha la responsabilità di osservare e far osservare il presente regolamento.
7. Può essere istituito, con funzioni consultive, un Comitato di Gestione del Mercato Contadino composto dall'Assessore alle Attività Economiche del Comune e da due componenti in rappresentanza dei produttori, con il compito di favorire iniziative, dirimere eventuali controversie ed ottimizzare l'andamento dei mercati.
8. I Mercati Contadini saranno pubblicizzati con la denominazione "Mercato Contadino di Feletto Umberto" e "Mercato Contadino di Cavalicco".

Art. 3 - Piano organizzativo dello spazio di vendita

1. La dimensione dei singoli posteggi è fissata in m. 4 x 4.
2. Per lo svolgimento della manifestazione lo spazio di vendita sarà allestito in relazione alle diverse tipologie di prodotto, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria per le attività di vendita.
3. In riferimento al capitolo III, dell'allegato II al Reg. CE 852/2004, la predisposizione dello spazio di vendita terrà conto delle prescrizioni ivi contenute ed in particolare quelle di:
 - rendere disponibili appropriate attrezzature per mantenere una adeguata igiene personale;
 - per quanto riguarda le superfici in contatto con il cibo, dovranno essere di materiale facile da pulire e disinfettare, non tossico;
 - predisporre e mettere a disposizione adeguate attrezzature per raccogliere i rifiuti in forma differenziata;
 - essere presenti adeguati impianti ed attrezzature per mantenere e controllare le condizioni di conservazione a temperatura controllata dei cibi secondo tipologia;
 - essere presi accorgimenti necessari per evitare il rischio, per quanto ragionevolmente possibile, di contaminazione.
4. Devono essere garantite adeguate vie di fuga al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e di prevenzione dei rischi.

Art. 4 - Modalità di vendita

1. La vendita può avvenire utilizzando banchi, distributori automatici e automarket propri dei produttori, oppure le strutture e le attrezzature eventualmente messe a disposizione, nel luogo stabilito, dall'Amministrazione Comunale.
2. Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività di vendita deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e relativi atti di recepimento.
3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della L. 05.08.1981 n. 441 e successive modificazioni.
4. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 recante "Norme a tutela del consumatore".

5. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006 n. 296, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
6. La vendita dei prodotti da agricoltura biologica avviene nel rispetto dei requisiti e di quanto previsto dalla normativa vigente.
7. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare ed evidenziare con cartelli o altri idonei strumenti, in maniera inequivocabile, i prodotti da agricoltura biologica dagli altri prodotti posti in vendita.

Art. 5 - Ammissione al mercato e assegnazione dei posteggi

1. Sono ammessi a partecipare ai Mercati Contadini di Feletto U. e Cavallacco, in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001, che abbiano regolarmente ottemperato alle denunce previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti anche in materia sanitaria e che abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio.

1-bis. La concessione dei posteggi ha validità per un periodo limitato di 2 anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del vigente Regolamento relativamente al periodo di sperimentazione.

Uguale validità avranno le denunce abilitanti l'attività di vendita. Alla scadenza di ogni biennio verrà ridefinita la graduatoria e riassegnati i posteggi, sulla base delle domande che saranno presentate entro 30 gg. della pubblicazione dello specifico bando.[1]

2. L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende dei soci, devono essere ubicate nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle Imprese.
3. In fase di istituzione e di avvio del Mercato Contadino gli imprenditori agricoli interessati devono presentare domanda di assegnazione del posteggio entro 30 giorni dall'adozione della delibera di istituzione del mercato. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del fax o della posta elettronica certificata o, se consegnata a mani, il protocollo del Comune. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio Attività Economiche.
4. Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta, il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto comunicato.
5. Nel caso in cui il numero delle domande di assegnazione di posteggio nel Mercato Contadino sia inferiore al numero di posteggi previsti, potranno essere accolte anche domande presentate successivamente al termine indicato al precedente comma 3.
6. Nel caso in cui il numero dei posteggi sia insufficiente per poter accogliere tutte le domande pervenute entro il termine indicato al comma 3 del presente articolo, si procederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri, da applicare in successione:
 - a) imprese agricole aventi sede nel territorio comunale, con priorità per quelle con una produzione che assicurino la presenza continuativa per tutte le edizioni del Mercato Contadino;

a.1) imprese agricole aventi sede nel territorio dei comuni confinanti con il Comune di Tavagnacco, con priorità per quelle con una produzione che assicurino la presenza continuativa per tutte le edizioni del Mercato Contadino; [1]

- b) imprese agricole aventi sede nel restante territorio regionale che assicurino la presenza continuativa per tutte le edizioni del Mercato Contadino;
 - c) imprese agricole che vendono prodotti biologici, con priorità per le imprese che pongono in vendita la maggior varietà di prodotti biologici;
 - d) imprese agricole, aventi sede nel territorio Comunale, che vendono prodotti con marchi di tutela, con priorità per le imprese che pongono in vendita la maggior varietà di prodotti con tali marchi;
 - e) imprese agricole con sede fuori dal territorio comunale, con priorità per quelle che pongono in vendita la maggior varietà di prodotti agricoli;
 - f) imprese agricole che realizzano nell'ambito del mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
 - g) ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. Nell'ambito del Mercato Contadino ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio e la graduatoria opera distintamente per ogni singolo mercato.
8. Definite le graduatorie si procede all'assegnazione d'Ufficio dei posteggi, tenendo conto degli eventuali vincoli igienico-sanitari e, per quanto possibile, delle indicazioni fornite dagli imprenditori agricoli, secondo l'ordine di graduatoria.
9. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di ampliamento del mercato, saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Assenze

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario stabilito non possono svolgere l'attività nella giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato sono considerati assenti a tutti gli effetti.

Art.7 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti

1. I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari, di cui al precedente art. 5, vengono assegnati "alla spunta", a imprenditori agricoli che entro l'orario fissato si presentino sul mercato.
2. L'assegnazione "alla spunta" avviene seguendo la graduatoria degli spuntisti, formata:
- a) da coloro che avendo i requisiti per l'ammissione al Mercato Contadino sono rimasti esclusi, purchè risultati in soprannumero rispetto ai posteggi disponibili;
 - b) da imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, che presentano al Comune, una tantum, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 228/2001, con contestuale domanda di assegnazione del posteggio. Comunicazione e domanda devono pervenire al Comune almeno sette giorni prima dello svolgimento del Mercato Contadino al quale per la prima volta si chiede di partecipare.
 - c) in caso di parità di posizione nella graduatoria di spunta saranno considerate le presenze effettive (cioè il numero di volte che l'imprenditore agricolo ha esercitato l'attività di vendita nell'ambito del singolo Mercato Contadino), che l'operatore via via riesce a maturare.
 - d) in caso di ulteriore parità, l'assegnazione avverrà sulla base dei criteri indicati all'art. 5, comma 6.

Art. 8 - Circolazione stradale

1. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate, compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 9 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli automarket, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati esclusivamente nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell'autorizzazione all'occupazione del posteggio e non possono eccedere rispetto alle dimensioni del posteggio.
2. I veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività non possono sostare nell'area mercatale.
3. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento.

Art. 10 - Modalità di utilizzo del posteggio

1. L'imprenditore agricolo assegnatario del posteggio ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, recante l'identificazione dell'azienda agricola.
2. L'imprenditore agricolo spuntista ha l'obbligo di esibire copia della comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), presentata al Comune almeno 7 giorni prima dello svolgimento del Mercato Contadino.
3. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
4. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
5. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.
6. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
7. Nell'area mercatale è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o se necessario è consentito utilizzare generazioni di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento.
8. L'imprenditore agricolo è tenuto ad adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili.
9. L'imprenditore agricolo è tenuto a lasciare pulito lo spazio assegnato.
10. L'imprenditore agricolo è tenuto all'osservanza del Regolamento del Mercato Contadino di Tavagnacco.

Art. 11 - Sanzioni

1. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 180,00:
 - a) non esibire copia della comunicazione di cui al precedente art. 7, comma 2, presentata al Comune almeno sette giorni prima da parte dell'imprenditore agricolo spuntista;
 - b) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
 - c) utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
 - d) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti;
 - e) non lasciare pulito lo spazio occupato.
2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00:
 - a) porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti dal Regolamento del Mercato Contadino;
 - b) non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - c) non osservare le disposizioni relative alla disposizione dei prodotti agricoli sui banchi di vendita riportate nel Regolamento del Mercato del Contadino;
 - d) non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura.
3. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni. Trovano altresì applicazione le norme contenute nel vigente regolamento per le sanzioni amministrative e pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali (sindacali e dei responsabili), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19.04.2004.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali e delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio sarà calcolato come assenza ai fini dell'applicazione del successivo comma 5.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 20.11.2007, la concessione di posteggio è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'assegnazione della concessione;
 - b) nel caso in cui il titolare del posteggio incorra nella violazione di una o più delle disposizioni di cui al precedente comma 2, per più di due volte nell'arco di un anno;
 - c) nel caso di mancato utilizzo del posteggio di vendita per periodi di tempo complessivamente superiori ad un terzo delle volte cui si tiene il mercato contadino.
6. Fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza. I termini di cui sopra sono calcolati sulla base del periodo di tempo in cui è autorizzata la vendita.

Art. 12 - Disciplina amministrativa e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. Il Servizio Attività Economiche è competente in merito alla pianificazione dei mercati del contadino, al rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni, nonché al ricevimento di istanze, denunce di inizio attività e comunicazioni.
3. L'Ufficio di Polizia Locale è competente in merito all'ordine e la disciplina dei mercati, nonché in merito all'osservanza delle leggi e del presente Regolamento. Ha inoltre l'incarico della tenuta del registro delle presenze, nonché dell'assegnazione dei posteggi temporanei agli spuntisti di cui all'art. 7.

Art. 13 - Tributi a carico degli assegnatari

Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico (TOSAP) ed al pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti (TARSU). Eventuali spese di energia elettrica ed acqua sono egualmente a carico degli assegnatari e sono determinate dal Comune come contributo per rimborso spese.

Art. 14 - Verifica del raggiungimento degli obiettivi della manifestazione al termine del periodo di sperimentazione

1. Al termine del periodo di sperimentazione fissato in 12 mesi dall'avvio dei mercati, verrà effettuata una verifica relativa allo svolgimento delle manifestazioni per valutare l'andamento in termini economici e di riscontro della popolazione e per valutare l'opportunità di modifiche da apportare alla gestione del mercato. In merito verrà sentito il parere del Comitato di cui all'art. 2, comma 7 (qualora costituito) e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Nell'arco della sperimentazione, il mercato verrà comunque trimestralmente monitorato.
3. Qualora dal monitoraggio emerga l'esigenza di apportare delle modifiche alla localizzazione, al numero ed alla disposizione dei posteggi, alle giornate ed all'orario di effettuazione dei mercati, la competenza in merito è riservata alla Giunta Comunale, che agisce nel rispetto dei contenuti del presente regolamento, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 2, comma 7 (qualora costituito) e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. In sede di avvio dei mercati, le graduatorie e la concessione dei posteggi previste dal presente regolamento avranno durata per periodo di sperimentazione di un anno.
5. In caso di esito favorevole della sperimentazione, fatta salva la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione dei mercati, la validità delle graduatorie e delle concessioni dei posteggi è **prorogata di un anno, [1]** a fronte di una comunicazione di prosecuzione dell'attività da parte degli imprenditori agricoli, nella quale vengono confermati i requisiti e gli elementi elencati nella domanda di assegnazione dei posteggi (in base ai quali il Comune ha definito le graduatorie stesse).

[1] Emendamenti approvati su proposta della Commissione Consiliare Statuto e Regolamento, nella seduta Consiliare del 30.06.2010.